



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 14 luglio 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 14 luglio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo S.S. STELLA AZZURRA

(avverso decisioni merito gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra Nocera del 26.1.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 18.2.2003)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera ed infligge alla società Santi Pietro e Paolo la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara fianco indicata

2) “ S.S. NAPOLETANA CALOR

(avverso decisioni merito gara Napoletana Calor/Foriano del 2.3.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali

3) “ Sig. POLISENSO FRANCESCO

(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2005 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 51 del 29.5.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

4) “ S.C. LIONS

(avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2003 inflitta ai Signori Giuseppe Merola e Gennaro Ventrone – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 8.5.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività

- 5) **Reclamo A.C. OSTUNI**
(avverso la squalifica del campo di giuoco fino al 31.10.2003 con obbligo di disputare le gare a porte chiuse e l'inibizione fino al 18.2.2008 al dirigente Marzio Paolo con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)
- PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce al 30.9.2003 la sanzione della squalifica del campo inflitta alla reclamante, confermando nel resto
- 6) “ **A.C. DEI REALI SITI**
(avverso decisioni merito gara allievi Juventus Foggia/Real Siti del 9.6.2003 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 52 del 23.6.2003)
- ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-0 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata
- 7) “ **calciatore TERZAROLI PAOLO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2003, a seguito di deferimento della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)
- RESPINTO**
- 8) “ **G.S. A.C.O. S. FILIPPO NERI**
(avverso le sanzioni dell'inibizione per mesi 2 al Dr. Antinori Berardino e dell'ammenda di € 100,00 ad essa reclamante, a seguito di deferimento della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 95 del 19.6.2003)
- ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera
- 9) “ **A.S. TERRACINA 1925**
(avverso le sanzioni inflitte rispettivamente dell'inibizione per anni 2 al Presidente Trotta Stefano e dell'ammenda di € 2.000,00 alla Società, a seguito di deferimento della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)
- INAMMISSIBILE**, per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante perché sottoscritto da Presidente inibito;
PARZIALMENTE ACCOLTO, per la parte inerente la sanzione dell'inibizione per anni 2 inflitta al Presidente Trotta Stefano, riducendosi l'inibizione ad anni 1 e mesi 4